

News - 19/09/2021

Decreto "Green Pass": tutte le novità della legge di conversione

Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2021

Vi informiamo che nella **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.224 del 18-09-2021** è stata pubblicata la **Legge 16 settembre 2021, n. 126** di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Si fornisce di seguito il quadro delle modifiche apportate contenute nella legge di conversione:

Impiego certificazioni verdi COVID-19

L'articolo 3, con l'inserimento dell'articolo 9-bis nel Decreto Riaperture (Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87), stabilisce che, con decorrenza dal 6 agosto 2021, è richiesta, **in zona bianca**, la certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per l'accesso ai seguenti servizi e attività economiche:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. **La modifica apportata ha escluso il Green pass obbligatorio per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;**
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento, **fatto salvo gli accessi nei centri termali necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;**
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (attività aggiunte in sede di conversione);**
- concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale e anche nelle altre zone (gialle, arancioni, rosse) qualora siano consentiti i servizi e le attività citati ed alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni sul green pass obbligatorio non si applicano ai soggetti che non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 per questioni di età e a quelli con certificazione medica che attesta l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute ([Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309](#)).

Spetta ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività verificare la regolarità dell'accesso.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000) si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, **dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.**

Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso

alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.

La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Certificazioni verdi

-Ai fini dell'art.9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, valgono le seguenti definizioni/precisazioni:

- certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, **ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;**
- Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare **quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

- La certificazione verde COVID-19 ha una validità di **didodici mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

Articolo 4-bis (Modifica all'articolo 1-bis del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

Viene consentita, mediante certificazione verde COVID-19 e con cadenza giornaliera, la visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali anche per l'assistenza quotidiana agli anziani ospitati non autosufficienti.

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022

Viene estesa, **fino al 30 novembre 2021** (il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2021), la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

Tramite un apposito Protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, il Ministero della salute stabilisce le procedure e le condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A della legge di conversione.

Nel corso dell'esame parlamentare, l'allegato A è stato modificato: è stato infatti differito al 31 dicembre 2021 anche il termine di efficacia dell'art. 92, comma 4-bis, del Cura Italia ([Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27](#)) che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare - anche laddove negozialmente previste - decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 per via dell'emergenza pandemica.

Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Si consente l'utilizzo, in via temporanea e **fino al 31 dicembre 2022**, su tutto il territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e delle qualifiche di operatore socio-sanitario in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, [secondo le procedure di cui all'art.13 del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27](#) (qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, con utilizzo anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19).

Misure urgenti in materia di processo amministrativo

Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i

Presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati.

Il Provvedimento è allegato.

Allegati

» [Gazzetta Ufficiale](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>